

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

L'assegno per i figli

Grazie alla misura "ponte", chi lo richiede entro il 30 settembre ne beneficia in maniera retroattiva anche per i due mesi precedenti.

di Luca Cartapatti

L'assegno unico universale per i figli, misura che avrebbe dovuto partire dal luglio scorso, è stato rinviato e vedrà invece formalmente la luce il 1° gennaio 2022. In realtà, grazie al cosiddetto "assegno ponte", approvato per decreto dal Consiglio dei Ministri, già dal 1° luglio scorso alcune famiglie hanno ricevuto il contributo. Quest'ultimo va richiesto tramite il sito Inps. In alternativa, si può chiamare il Contact center integrato (numero verde 803.164 da rete fissa o 06 164.164 da rete mobile) o rivolgersi ai patronati. Per chi lo richiede entro il 30 settembre, l'assegno mensile viene riconosciuto retroattivamente a partire da luglio (di regola si attiva invece dal mese di presentazione della domanda).

Fare la richiesta online

Dal sito Inps (www.inps.it) bisogna accedere al servizio "Assegno temporaneo ai figli minori" utilizzando Spid oppure Cie (fino al 30 settembre anche con il vecchio Pin Inps).

Per compilare la domanda servono i codici fiscali dei minori presenti nel nucleo familiare e quelli di entrambi i genitori (se presenti). Per ogni minore va compilata una scheda. Dopo aver indicato tutti i componenti del nucleo familiare, vanno inseriti i dati necessari al pagamento dell'assegno: si può scegliere tra accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale, conto corrente estero area Sepa o carta prepagata con Iban. In ogni caso bisogna indicare l'Iban di riferimento. In alternativa, si può chiedere un bonifico domiciliato presso lo sportello

postale e ritirare quindi fisicamente il denaro in Posta.

È fondamentale avere un Isee in corso di validità, che comunque non occorre allegare alla domanda: è infatti l'Inps a recuperarne i dati in autonomia.

I requisiti per chiederlo

L'assegno ponte viene riconosciuto per i figli da 0 a 18 anni. L'assegno unico per i figli, invece, verrà riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni.

Per avere accesso all'assegno, il genitore

www.altroconsumo.it

può far richiesta solo se possiede tutte le seguenti caratteristiche:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (o essere suo familiare). Ne hanno diritto anche i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- pagare le imposte sul reddito in Italia;
- vivere con i figli a carico fino a che questi ultimi non compiano 18 anni;
- vivere ed essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o esser titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo



Peso: 24-97%, 25-67%

determinato con una durata almeno semestrale.

Assegno ponte e Isee

L'assegno ponte al momento viene riconosciuto solo alle famiglie con reddito Isee inferiore a 50.000 euro e che non percepiscono l'assegno familiare: si tratta sostanzialmente di disoccupati, lavoratori autonomi e percettori del reddito di cittadinanza. Nel caso del reddito di cittadinanza, però, l'importo dell'assegno viene ricalcolato sottraendo da quest'ultimo la parte spettante per i figli minori. Il ricalcolo viene fatto dall'Inps, che accrediterà una cifra cumulativa di entrambe le misure.

L'importo dell'assegno ponte decresce al crescere del reddito Isee, fino ad azzerarsi con Isee pari a 50.000 euro. Per i nuclei con Isee fino a 7.000 euro, l'assegno mensile è di 167,5 euro a figlio per famiglie con due figli. In caso di tre figli, l'assegno totale sale a 653,4 euro, cioè 217,8 euro a figlio. Questi importi decrescono progressivamente, fino a diventare fissi a 30 euro al mese a figlio in caso di nucleo familiare con due figli e Isee tra 40 e 50 mila euro per i nuclei con due figli (40 euro a figlio per nuclei familiari che ne hanno almeno tre). Per i figli disabili l'assegno viene aumentato di 50 euro mensili a prescindere dall'Isee.

L'assegno unico a regime

A regime, l'assegno unico cancellerà definitivamente gli Anf (i "vecchi" Assegni per il nucleo familiare), sarà esentasse e compatibile con il diritto a ottenere altre misure di sostegno alle famiglie.

Mentre stiamo scrivendo (inizio luglio) le indiscrezioni dicono che l'assegno unico si comporrà di una parte fissa, che dovrebbe ammontare al massimo a 100 euro a figlio, e una parte variabile sulla base del reddito Isee e che dovrebbe azzerarsi intorno ai 60 mila euro di reddito Isee.

Quel che è certo è che:

- viene riconosciuta una maggiorazione dell'importo a partire dal terzo figlio;
- l'assegno unico viene corrisposto sotto forma di credito d'imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro. Quindi, a differenza delle detrazioni per figli a carico, viene elargito anche in assenza di imposte da pagare;
- l'assegno viene diviso al 50% tra i genitori; in caso di separazione o divorzio è dato al genitore affidatario (salvo accordo differente), mentre se l'affido è congiunto è diviso al 50% tra i genitori;
- per i figli disabili l'importo dell'assegno unico viene maggiorato da un minimo del 30% a un massimo del 50%, in base alle classificazioni della condizione di disabilità. In questo caso, se dopo i 21 anni il figlio rimane a carico dei genitori, l'assegno continua a venir corrisposto, ma senza la maggiorazione legata al grado di disabilità;
- l'assegno è compatibile con il reddito di

cittadinanza e viene corrisposto insieme a questo;

- l'importo dell'assegno non costituisce reddito e non viene conteggiato per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, trattamenti assistenziali o altri benefici previsti in favore dei figli con disabilità.

Se il figlio è maggiorenne

Un'importante precisazione va fatta per i figli maggiorenni: al compimento dei 18 anni, e fino ai 21 anni, è possibile richiedere che l'importo venga corrisposto direttamente al figlio, per favorirne la maggior autonomia. Tuttavia, durante questi tre anni l'assegno viene riconosciuto solo se il figlio frequenta un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolge un tirocinio, sia registrato come in cerca di lavoro in un Centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolge il servizio civile. ■

L'ASSEGNO UNICO SARÀ ESENTASSE E COMPATIBILE CON ALTRE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO

